

DOCUMENTAZIONE**Audizione ANMIL disegno di legge S. 685****“Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”****Senato della Repubblica - Commissione Affari sociali, sanità,
lavoro pubblico e privato, previdenza sociale**

1

La conversione in legge del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante **misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, rappresenta una preziosa occasione per riaprire il dibattito sul tema del lavoro e sui diritti di lavoratori e lavoratrici.** Un confronto fondamentale in un paese in cui ogni anno il lavoro è causa di gravi infortuni, malattie e purtroppo anche di morte per migliaia di lavoratori.

L’ANMIL che da 80 anni si occupa della tutela delle vittime del lavoro e raccoglie circa 250.000 iscritti cui offre sostegno psicologico, supporto e assistenza generica e specialistica attraverso le oltre 500 sedi associative. Presso le sedi in tutta Italia e grazie ai vari mezzi di comunicazione, l’ANMIL si avvale del supporto di esperti e professionisti che, a titolo gratuito, offrono consulenza anche all’intera categoria delle vittime del lavoro che si rivolgono a noi, in merito ai diritti che riguardano lavoratori infortunati, tecnopatici, superstiti di caduti sul lavoro e familiari.

Inoltre, al fine di offrire un contributo specifico a valutazioni e decisioni di merito, l’Associazione studia e approfondisce la conoscenza di ogni questione che riguarda l’intera categoria e segue attentamente le attività politiche e normative affinché possano esserci occasioni di confronto con enti e istituzioni che portino a concreti risultati.

IL CONTESTO

Nel 2021, secondo l’ultima Relazione annuale INAIL, sono stati denunciati oltre 560.000 incidenti sul lavoro, di cui 1.361 mortali. Un numero impressionante, che ha proseguito a crescere anche nel 2022, con un aumento delle denunce di quasi il 30% rispetto all’anno precedente. I primi mesi del 2023 purtroppo non sono da meno: tra gennaio e marzo di quest’anno sono stati denunciati oltre 144.000 infortuni, di cui 196 mortali.

Questi dati già preoccupanti, in realtà non tengono conto degli eventi che interessano gli oltre 2 milioni di lavoratori non assicurati con l’INAIL e pertanto non inclusi in queste statistiche – parliamo di professioni ad altro rischio come gli appartenenti alle forze dell’Ordine, i Vigili del fuoco, i giornalisti e molti altri – ma rischiano tuttavia di essere ulteriormente sottostimati, in quanto non tengono conto di tutti gli infortuni e le malattie professionali che si verificano ai danni di lavoratori irregolari, che raramente vengono denunciati.

L’irregolarità si lega infatti a doppio filo con lo sfruttamento e con condizioni di lavoro spesso disumane, senza alcuna attenzione alla prevenzione, terreno fertile per la violazione delle più elementari norme di sicurezza.

Tali dati mostrano un contesto in cui molti sono i punti di intervento necessari, ma siamo convinti che la **loro diminuzione dipenderà solo da un’azione comune e condivisa in cui tutti gli attori in causa si sentano protagonisti e responsabili di una concreta inversione di tendenza.**

L’ANMIL auspica quindi che la prevenzione da un lato e la tutela delle vittime dall’altro entrino a pieno titolo nel dibattito parlamentare sul Decreto all’ordine del giorno, anche attraverso l’ampliamento del suo contenuto.



LA FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLE SCUOLE

Quanto nel merito del provvedimento, l'ANMIL accoglie con favore gli articoli 14 e seguenti, che chiariscono molti aspetti dell'applicazione del decreto 81/2008 e rafforzano le attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Particolarmente interessante, a nostro avviso, è l'articolo 17 che, oltre ad istituire un Fondo per il sostegno delle famiglie degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi durante le attività formative, è diretto a **ridisegnare la disciplina dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)**.

Si tratta di un tema molto delicato, sul quale Governo e Parlamento si sono impegnati ad occuparsi a seguito, purtroppo, dei gravissimi incidenti verificatisi ai danni di giovani studenti che svolgevano attività di tirocinio o esperienze di alternanza scuola lavoro.

Su questo punto, l'ANMIL ritiene che debba essere data centralità anche agli aspetti formativi e informativi nei confronti dei ragazzi che fanno queste esperienze, per dare loro consapevolezza e percezione dei rischi a cui sono esposti.

In più di un'occasione la nostra Associazione si è pronunciata sull'urgenza di rafforzare la diffusione della cultura della sicurezza anche nelle scuole con metodologie innovative che riescano a catturare l'attenzione dei giovani su questi temi.

È necessario, a nostro avviso, puntare su linguaggi e metodi che abbiano l'obiettivo di far acquisire agli studenti la giusta percezione dei rischi, troppo spesso sottovalutati anche da docenti e dalle aziende ospitanti.

LA FIGURA DEL TESTIMONIAL DELLA SICUREZZA

La diffusione della cultura della sicurezza a partire dai programmi scolastici è una delle principali battaglie dell'ANMIL e una delle attività a cui ci dedichiamo con maggiore impegno.

La nostra Associazione ha sviluppato in questo campo un'esperienza più che ventennale ed ha dato vita ad attività di sensibilizzazione contro infortuni e malattie professionali, alle quali si approccia con un metodo innovativo ed efficace: **la testimonianza diretta delle vittime di questi eventi è capace di incidere in maniera molto profonda sui comportamenti e sulle coscienze individuali**.

In questi ultimi anni abbiamo incontrato migliaia di studenti e lavoratori e **molte grandi e piccole aziende si rivolgono a noi ormai costantemente per avere le nostre testimonianze** all'interno dei loro programmi formativi su salute e sicurezza, così come le scuole per rafforzare le attività previste nelle ore dei PCTO (che tutti continuano a chiamare alternanza scuola lavoro).

Oggi quella del Testimonial/Formatore per la sicurezza è una figura che l'ANMIL sta professionalizzando, attraverso una specifica "Scuola della Testimonianza" che prepara chi ha subito un infortunio a narrare la propria esperienza, mettendola a servizio della collettività.

I nostri Testimonial sono persone che hanno vissuto il dramma di un infortunio o in prima persona o nella propria famiglia (vedove/i), attingendo da questo evento energie di coinvolgimento esperienziale, capaci di incidere profondamente sui lavoratori, ma anche sui giovani studenti nelle scuole, **diffondendo in modo realmente nuovo e di forte impatto la cultura della sicurezza**.

I Testimonial/Formatori ANMIL sono stati specificatamente preparati e certificati per raggiungere obiettivi concreti e misurabili di coinvolgimento emotivo e di reale apprendimento in differenti contesti, dalle scuole primarie alle superiori, dal mondo del lavoro alle attività di lavoro domestico perché tutti si sentano responsabili in prima persona della propria sicurezza e incolumità, divenendo parte attiva di un processo di prevenzione.



In questi anni l'ANMIL ha formato migliaia di studenti e centinaia di lavoratori nelle aziende, che ci hanno più volte ricontattati per ripetere queste particolari esperienze formative. Moltissimi Responsabili per la Sicurezza hanno dichiarato che la testimonianza rappresenta l'unico modo veramente efficace per invertire il bilancio infortunistico.

Il progetto ha riscosso grande successo e per prima la Regione Marche ha sottoscritto un accordo con l'ANMIL che ha trovato concreta applicazione nella delibera regionale n. 901 del 13 luglio 2020, con la quale si riconosce la figura del Testimonial nel sistema formativo regionale, definendone gli standard minimi di formazione.

Successivamente anche il Lazio, con L.R. 17 giugno 2022 n. 11, e l'Abruzzo, con L.R. 7 luglio 2022 n. 70/03, hanno riconosciuto la figura del Testimonial/Formatore all'interno del sistema formativo regionale.

Più recentemente, l'ANMIL ha avuto l'opportunità di illustrare questa importante attività anche nell'ambito del Tavolo di confronto su Salute e sicurezza istituito dal Ministro Marina Elvira Calderone, al quale l'Associazione è stata ammessa a partecipare, ottenendo grande attenzione e apprezzamento da parte dello stesso Ministro.

Le norme del decreto lavoro in tema di PCTO potrebbero, quindi, rappresentare un valido veicolo per istituzionalizzare la figura del Testimonial nei programmi scolastici prevedendo, attraverso una modifica dell'articolo 17, l'inserimento della Testimonianza nella progettazione dei PCTO.

PROPOSTA EMENDAMENTO

Riconoscimento del Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

All'articolo 17 comma 4 è aggiunto infine il seguente comma:

1. "785- quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è così modificato:

a) all'articolo 11 è soppressa la lettera c comma 1.

b) all'articolo 11 il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:



3. Agli oneri derivati dai commi precedenti, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede nell'ambito del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto.

LA REVISIONE DEL D.P.R 1124 DEL 1965

Il decreto in esame dovrebbe poi offrire occasione per una **ampia riflessione sul fronte della tutela riconosciuta ai lavoratori a seguito di un infortunio o di una malattia professionale**: l'ANMIL ha evidenziato più volte che il **D.P.R 1124 del 1965 - il Testo Unico sull'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali - andrebbe rivisitato alla luce della società e del mercato del lavoro moderni, per poter cogliere tutti i cambiamenti avvenuti nel corso di quasi 60 anni di vigenza.**

La revisione del Testo Unico è naturalmente un progetto a lungo termine, che non può essere realizzato nell'ambito di un decreto legge e che richiede un intenso lavoro di raccordo con le Istituzioni, ma sul quale l'ANMIL non intende arretrare per il rispetto che l'intera società deve a tutti i lavoratori.

Anche al di fuori di una organica riforma della normativa, tuttavia, **ci sono interventi settoriali che potrebbero rappresentare importanti passi avanti in termini di miglioramento delle tutele per tutte le vittime del lavoro.**

In merito ai costi degli interventi che andrebbero fatti, è certamente indispensabile il supporto dell'INAIL che in merito ha tutti i numeri e le informazioni necessari per quantificare l'importo delle modifiche che sarebbero necessarie.

Tuttavia, da parte nostra abbiamo avanzato ipotesi abbastanza realistiche e che risultano decisamente contenute a fronte dell'avanzo dell'INAIL nei bilanci di ogni anno di oltre 1 miliardo e mezzo di euro, frutto dei premi assicurativi versati dalle aziende e specificatamente destinati alle vittime del lavoro ma che non vengono utilizzati in tal senso, mentre ampia parte viene destinata alle attività di prevenzione.

- Tra le proposte che l'ANMIL sta sostenendo figura innanzitutto **l'abbassamento della percentuale di invalidità da lavoro che dà diritto alla costituzione di una rendita vitalizia da parte dell'INAIL, riportandola dall'attuale 16% all'11%**, in modo da garantire ad invalidi con gradi di menomazione comunque importanti, non solo un sostegno economico per tutta la vita, ma anche la creazione di un rapporto continuo tra infortunato ed INAIL che ha ad oggetto tutte le prestazioni (sanitarie, assistenziali, protesiche) necessarie per la tutela globale dell'infortunato e per un concreto reinserimento sociale e lavorativo.

PROPOSTA EMENDAMENTO

Abbassamento del grado di invalidità da lavoro indennizzabile in rendita

All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".



- Altrettanto sarebbe auspicabile una **revisione delle Tabelle di indennizzo del Danno biologico, prestazione introdotta nel 2000 con il Decreto n. 38**, così da garantire prestazioni più adeguate, a fronte di menomazioni che hanno un impatto devastante sulla vita delle vittime. Proprio grazie a questo nuovo sistema di conteggio delle rendite che ha previsto, al contempo, l'abbassamento delle tabelle di indennizzo, oggi l'INAIL costituisce appena 12.000 rendite vitalizie ogni anno, con un evidente risparmio per le casse dell'Istituto ma con un grave peggioramento per la tutela delle vittime.

LA RIVALUTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI INDENNIZZI

- Vi sono poi numerose criticità relative agli indennizzi riconosciuti a seguito di infortunio e malattie professionali, a partire dal **sistema di rivalutazione, che da ormai molti anni produce aumenti molto bassi, se non inconsistenti**. Su questo sarebbe opportuna una riflessione, per garantire ad invalidi e tecnopatici prestazioni economiche adeguate al reale andamento del costo della vita.

- Agli invalidi del lavoro è inoltre riconosciuto, da parte dell'INAIL, l'**Assegno di incollocabilità, una particolare prestazione integrativa legata all'impossibilità di accedere al reinserimento lavorativo attraverso il collocamento mirato riservato alle persone con disabilità**.

Per ottenere l'Assegno è richiesta un'età non superiore ai limiti previsti per l'assunzione obbligatoria, **attualmente 65 anni, età oltre la quale il beneficio cessa di essere erogato**.

Tale limite non è stato tuttavia coordinato con gli adeguamenti dell'età pensionabile intervenuti nel corso del tempo, per effetto dei quali l'età limite per il diritto all'assegno dovrebbe essere elevata a 67 anni, al fine di non lasciare privi di tutela coloro che non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione.

REVISIONE DEI PARAMETRI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RENDITE

- Vi è poi una questione strettamente legata al **metodo di calcolo delle rendite riconosciute dall'INAIL in favore di coloro che hanno riportato invalidità permanenti**.

Per la liquidazione di dette prestazioni nonché, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dopo il 25 luglio 2000, **per calcolare la quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione, si prende a riferimento come base di calcolo la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato durante i dodici mesi precedenti l'infortunio**, nei minimali e massimali previsti dalla legge.

Un meccanismo che genera evidenti disparità di trattamento tra i lavoratori e **certamente a danno proprio di quelli meno tutelati**: si pensi ad esempio ai lavoratori giovani, che percepiscono retribuzioni molto più basse dei colleghi con maggiore anzianità, o che hanno contratti temporanei e sottopagati.

Sarebbe quindi opportuna una revisione della normativa tale da uniformare il parametro retributivo, fissandolo per tutti i lavoratori sul massimale (così come fatto per le rendite ai superstiti a decorrere dal 1° gennaio 2014).

L'ESCLUSIONE DI CATEGORIE DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA AI SUPERSTITI

- Come è evidente, il Testo Unico del 1965 è stato disegnato su una società che oggi è molto cambiata e che non si rispecchia più nei modelli del passato. Si pensi alla **tutela delle coppie di fatto, o al riconoscimento della rendita ai superstiti in favore dei figli fino al limite massimo**



di **26 anni** (se regolarmente frequentanti un corso di studi universitario), lasciando di fatto i giovani privi di sostegno in un momento della vita in cui, oggi più che mai, il supporto dei genitori è spesso ancora necessario.

- In tema di rendita ai superstiti, **l'ANMIL condivide pienamente il riconoscimento di una prestazione economica ai familiari degli studenti deceduti in occasione delle attività formative scolastiche** (emblematici i casi dei giovani Lorenzo Parelli, Giuliano De Seta e Giuseppe Lenoci).

Allo stesso tempo, tuttavia, auspichiamo che si possa intervenire anche in favore dei congiunti di tutti i lavoratori (quali genitori o fratelli) ai quali l'INAIL oggi non riconosce alcun indennizzo in base al T.U. 1124, non essendo il nucleo familiare a carico del lavoratore (o studente) deceduto.

LA RIDUZIONE DELLE TUTELE AI SUPERSTITI

- Altra criticità da risolvere con urgenza è l'attuale **inclusione della rendita riconosciuta ai superstiti delle vittime del lavoro nel reddito rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE**. Una penalizzazione introdotta con una riforma del 2011 che ha di fatto escluso molte famiglie dall'accesso a prestazioni sociali e assistenziali fondamentali, nonostante sia riconosciuta la natura risarcitoria della rendita INAIL.

Come riportato nel Rapporto statistico sulle rendite INAIL, le rendite ai superstiti in gestione sono circa 100.000 (dato al 31 dicembre 2021), per un corrispondente numero di famiglie che sarebbero coinvolte dalla modifica oggetto del presente emendamento. Una platea contenuta, per la quale tuttavia la modifica rappresenterebbe un miglioramento sostanziale.

Una analoga proposta emendativa, nell'ambito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto fiscale 2018 (decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) è stata trasformata in ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal Governo.

PROPOSTA EMENDAMENTO

Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE

1. *L'art. 4 comma 2 lettera f) del D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159 è così modificato:*

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

2. *All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede mediante [...]*

LA GARANZIA DI UN LAVORO ALLE VITTIME DEL LAVORO E AI SUPERSTITI

- **Sempre in favore dei familiari superstiti, l'Associazione punta ad agevolarne l'inserimento lavorativo ai sensi della legge 68/1999, rivelatasi purtroppo fallimentare.**



Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto attraverso l'adozione di una quota di riserva dedicata proprio al coniuge superstite e agli orfani dei caduti a causa del lavoro.

Per avere un'idea della platea beneficiaria di tale intervento, le rendite ai superstiti in gestione al di sotto dei 55 anni sono meno di 2.000, come riportato dal Rapporto statistico sulle rendite INAIL.

PROPOSTA EMENDAMENTO

Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro

All'articolo 18 della legge 68/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, dopo la parola "deceduti" sono eliminate le parole "per causa di lavoro" e dopo le parole "di servizio" sono eliminate le parole "e di lavoro".

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

- Ancora in tema di collocamento mirato, **il legislatore dovrebbe farsi carico di dare maggiore supporto a chi, a causa della disabilità acquisita per infortunio o malattia professionale, perde la propria occupazione.**

Si tratta di lavoratori a cui **garantire il mantenimento del proprio ruolo attivo nel mondo del lavoro, ipotizzando ad esempio un allargamento del diritto ad accedere al collocamento mirato abbassando l'attuale percentuale di disabilità permanente richiesta oggi fissata al 34% per rientrare tra le categorie protette previste dalla legge sul collocamento mirato.**

- **Inoltre sarebbe opportuno prevedere per chi perde il lavoro a causa della disabilità sopraggiunto per infortunio o malattia professionale, forme di contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione.**

PERCORSO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

In merito all'articolo 6 comma 5 del Decreto legge in esame, **è positiva la possibilità per le persone con disabilità di accedere volontariamente ai percorsi personalizzati di inclusione.** È importante tenere conto in particolare per questi soggetti di alcuni principi già espressi nelle "linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità" del marzo 2022, in particolare:

- 1) **la multidimensionalità degli interventi**
- 2) **i progetti personalizzati, ovvero costruiti sulla persona**
- 3) **la promozione di una rete integrata dei servizi (sanitari, sociali, istruzione, formazione, lavoro) per l'accompagnamento dei progetti personalizzati**



- 4) il lavoro come obiettivo dei percorsi di inclusione sociale
- 5) la partecipazione ai progetti di inclusione proposti dai servizi
- 6) le pari opportunità e la non discriminazione
- 7) l'utilizzo di sistemi informativi integrati e interoperabili
- 8) un approccio orientato al modello bio-psicosociale della disabilità
- 9) un rafforzamento delle capacità del sistema mediante l'investimento nella formazione degli operatori e il potenziamento delle competenze

Quanto all'articolo 6 comma 6, nell'ottica della creazione e promozione di una rete integrata dei servizi, è di ottimo auspicio che gli Enti del Terzo Settore vengano chiamati a collaborare nella progettazione e realizzazione degli interventi. Eppure le Associazioni che interagiscono con i servizi pubblici per il collocamento mirato sono a volte mal tollerate nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, altre volte si trovano a interagire con servizi non adeguatamente competenti. È importante che il loro ruolo e le loro competenze specifiche siano riconosciuti e valorizzati come una risorsa utile per un positivo esito del progetto di inserimento.

LA SEMPLIFICAZIONE PER MIGLIORARE COSTI PUBBLICI E TUTELA

- Vi è infine una questione attinente al riconoscimento dei **diritti di cui alla legge 104 del 1992 in favore degli invalidi del lavoro** che merita una revisione immediata e di forte interesse per tutte le parti coinvolte.

Per accedere ai suddetti benefici, un invalido del lavoro già certificato dall'INAIL, dopo essere stato sottoposto a numerosi accertamenti, anche collegiali, **per la valutazione dell'invalidità e/o per il reinserimento al lavoro**, deve attuare un nuovo e ulteriore percorso accertativo. Infatti, **deve ottenere una ulteriore certificazione a firma del medico di medicina generale o medico di fiducia e produrre istanza all'INPS**. Successivamente, deve essere sottoposto a visita effettuata (ai sensi dell'art. 4 della legge 104 del 1992 e dell'art. 1, comma 2, della legge 295 del 1990), da apposita commissione insediata presso la Asl o l'INPS (o entrambe e in tempi differenti) **ed essere, inoltre, costretto ad eventuali visite successive di revisione presso le medesime commissioni**. Visite che si aggiungono a quelle ordinariamente già previste dalla legge che l'INAIL effettua per proprio conto (art. 83 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 – art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38).

Ne deriva una evidente moltiplicazione di accertamenti e una tortuosa e complessa procedura oggetto di ulteriore disagio per il disabile da lavoro INAIL, oltre che la perdita di tempo prezioso nel quale la persona avrebbe potuto godere di diritti ed agevolazioni.

Tali accertamenti potrebbero invece essere lasciati esclusivamente all'INAIL che è fornito di tutti gli strumenti tecnici e specialistici e svolge ordinariamente, per altre finalità, accertamenti multidisciplinari equivalenti a tutti gli effetti a quelli espletati dalle commissioni di cui alla legge 104 del 1992.

PROPOSTA EMENDAMENTO

Semplificazione accertamenti l. 104/1992 per invalidi del lavoro

1. All'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:



1.ter “Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all’articolo 3 della presente legge sono effettuati dall’INAIL mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell’Unione Italiana Ciechi e dell’Ente Nazionale per la protezione e l’Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede mediante [...]

L’ANMIL è consapevole che gli spunti offerti sono molti, ed altri sarebbe opportuno prendere in considerazione sostenendo peraltro in pieno tutte le proposte migliorative sostenute dallo stesso Istituto assicuratore e che certamente valuterete.

Ma quelli segnalati sono interventi urgenti che, se pur settoriali e parziali, possono fare una grande differenza nella vita di chi ha subito un infortunio o una malattia professionale.

L’Associazione rimane quindi pienamente a disposizione del Parlamento e del Governo per approfondire i temi richiamati, anche con proposte concrete, nell’auspicio che il provvedimento in esame possa accogliere le istanze della categoria che rappresentiamo per legge.

